SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1040)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, SPADOLINI, CIPELLINI, PERNA, BARTOLOMEI, CHIAROMONTE, ARIOSTO, GUALTIERI, ANDERLINI, FAEDO, GUTTUSO, BONIFACIO, CHIARANTE, MARAVALLE, VALENZA, ULIANICH, PROCACCI, MOLA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1980

Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge propone alla vostra attenzione e alla vostra approvazione un provvedimento diretto a garantire la continuità degli interventi destinati ad opere di conservazione, di restauro e di valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio, essendo ormai prossimo alla scadenza il finanziamento straordinario già disposto per questi scopi dalla legge 12 aprile 1976, n. 216.

L'efficacia di quella legge, che ottenne il consenso e l'approvazione di tutte le parti politiche, è dimostrata dagli interventi che il finanziamento in essa previsto ha reso possibili lungo l'arco del quinquennio 1976-1980. Grazie a quella legge sono state progettate, avviate e condotte ad un avanzato stato di realizzazione importanti opere, volte soprattutto alla tutela e alla protezione del monumento. E tuttavia, come già era stato previsto nel corso della discussione in Aula che precedette l'approvazione della legge 12 aprile 1976, n. 216, i tre miliardi allora stanziati non sono stati sufficienti a far fronte interamente alle opere previste, ancorchè essenziali ed urgenti.

Per questo riteniamo ora indispensabile proporre alla vostra approvazione un nuovo finanziamento, che consenta la prosecuzione e l'ultimazione delle opere già avviate, oltre alla realizzazione di quelle che nel corso degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio si sono rivelate indilazionabili e urgenti.

Sarebbe oggi un fatto gravissimo interrompere e vanificare un'iniziativa che ha affrontato in termini concreti il drammatico problema del patrimonio archeologico di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Pompei, esposto fino a ieri all'offesa degli agenti atmosferici, al'incuria, allo sfregio, alla rapina. Sarebbe gravissimo e ingiustificabile non portare a termine l'azione di salvaguardia e di recupero avviata dalla precedente legge, grazie alla quale possiamo ancora legittimamente sperare di salvare Pompei, un bene culturale unico ed eccezionale, la cui conservazione e difesa è una nostra precisa responsabilità nei confronti del Paese e del mondo intero.

Il nostro disegno di legge prevede, agli articoli 1 e 2, un finanziamento di dieci miliardi di lire per il completamento delle opere in corso e per la realizzazione di programmi di intervento funzionali al restauro, alla protezione e alla tutela delle strutture architettoniche, delle decorazioni, degli oggetti mobili, in un contesto articolato ed organico volto alla sistemazione e all'assetto generale del monumento.

Riteniamo che in tal modo, come è detto ancora all'articolo 1, si possa avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana. Il nostro disegno di legge vuole così anche richiamare il Parlamento ed il Governo sulla necessità di affrontare risolutamente altri e più ampi problemi: la riforma generale del settore, la ristrutturazione democratica dell'amministrazione, l'emanazione di leggi quadro che, regolando efficacemente e correttamente i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, consentano l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, recuperando il valore ed il ruolo che ai beni culturali spetta in un Paese democratico e civile.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si prevede, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con università italiane e straniere, organismi culturali e singoli studiosi, per iniziative didattiche e divulgative e per la pubblicazione di relazioni e rapporti sulle opere e sugli interventi eseguiti. Si intende, in tal modo, favorire da un lato un ampio coinvolgimento, anche a livello internazionale, di forze scientifiche e culturali per lo studio di Pompei, della sua area e dei suoi problemi; dall'altro un più stretto rapporto tra beni culturali e scuola, nella convinzione che una conoscenza più attenta e consapevole del patrimonio artistico e archeologico da parte dei giovani sia la prima e più valida garanzia per la sua tutela e la sua salvaguardia.

Onorevoli senatori, dopo dodici anni dalla pubblicazione degli atti della Commissione parlamentare d'indagine sulla situazione dei beni culturali in Italia, costituita a norma della legge 26 aprile 1964, n. 310, non è stata data una risposta adeguata e complessiva ai problemi del « drammatico processo di abbandono e di distruzione del patrimonio monumentale ». Per questa ragione, in assenza di una riforma generale del settore, il nostro disegno di legge va inteso come doverosa e tempestiva risposta ad un problema urgente e ancora drammatico, prioritario fra quelli che la tutela e la salvaguardia del nostro immenso patrimonio archeologico insistentemente richiede ed invoca.

Pertanto, onorevoli senatori, nel sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, ci sorregge la fiducia che ancora una volta il Parlamento, unanime, ritrovi — come già avvenne per la precedente legge 12 aprile 1976, n. 216 — le ragioni profonde per salvare Pompei e per consegnare integra questa straordinaria testimonianza di cultura e di vita alle giovani generazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi, a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonchè per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

Art. 2.

Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge è destinato:

a) al proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;

b) all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;

c) alla sistemazione dell'*Antiquarium* ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive;

d) alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli già avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;

e) agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico.

Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3.

A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge è altresì prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:

a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con università italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;

b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;

c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

Possono essere previste, altresì, le spese per le attrezzature, anche espositive, e per i servizi occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, con la somma di lire 2 miliardi per ciascun anno.